

## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2010 ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE N. 151/PAR/2010**

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE) pervenuta in data 8/11/2010 prot. n. 3781;

Vista l'ordinanza n. 36 dell'11/11/2010 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 24/11/2010;

udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

#### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE), con la nota riportata in epigrafe, richiede il parere della Sezione per accertare la corretta allocazione in bilancio della spesa da sostenere per la realizzazione del censimento dell'agricoltura 2010 effettuato dall'ISTAT.

Il Sindaco specifica, infatti, che qualora tali risorse fossero imputate tra i servizi per conto terzi si avrebbero effetti neutrali ai fini dell'osservanza del patto di stabilità interno, mentre se fossero allocate tra le entrate e le spese correnti, pur rimanendo escluse dal patto di stabilità ai sensi dell'art. 50, comma 3, del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, potrebbe risultare difficile per l'Ente, inadempiente al patto di stabilità interno dell'esercizio 2009, provvedere all'applicazione del divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

Considerato in

#### **DIRITTO**

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cutrofiano organo

rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

Il Collegio evidenzia che per *"contabilità pubblica"* deve intendersi la disciplina inerente la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l'acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell'ente, l'indebitamento ed i controlli su tali attività.

La Sezione ritiene che il quesito sottoposto dal Sindaco del Comune di Cutrofiano possa inquadrarsi nell'alveo della contabilità pubblica poichè inerente la corretta allocazione contabile della spesa da sostenere per la realizzazione del censimento dell'agricoltura 2010 e l'applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno dettate ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica e che, per espresso dettato dell'art. 77 bis comma 1 del D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella L. 06/08/2008 n. 133, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica possa inquadrarsi nella materia di contabilità pubblica.

L'articolo 17 del D. L. 25/09/2009 n. 135 convertito nella L. 20/11/2009 n. 166 prevede, in considerazione delle necessità ed urgenza di far fronte agli obblighi comunitari, l'autorizzazione di spesa in favore dell'Istituto Nazionale di Statistica per l'esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura.

L'articolo 50 del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 30/07/2010 n. 122 che dispone anche il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non profit, al terzo comma, prevede per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti siano escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Inoltre, per gli enti territoriali per i quali il patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.

Con la Legge di conversione n. 122/2010 su richiamata è stata estesa l'applicazione delle disposizioni del comma terzo anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura.

Pertanto, i modelli aventi ad oggetto il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010 elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti riportano tra le componenti da detrarre dalle entrate finali correnti, al punto "E 8" e dalle spese finali del titolo I, al punto "S 6" proprio le entrate e le spese connesse a risorse provenienti dall'ISTAT per l'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 50, comma 3, del citato D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010.

La Sezione precisa, inoltre, che dalla deliberazione della Giunta Regionale del 23/03/2010 n. 815 emerge che l'Istat con nota del 1° marzo 2010 ha validato il contenuto del piano integrato di censimento elaborato dalla Regione che comprende nella rete di rilevazione anche gli uffici comunali di censimento aventi, tra l'altro, il compito di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio, assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie e rendicontare l'impiego delle risorse economiche trasferite dall'Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

Ad avviso del Collegio, appare evidente dall'esame del disposto dell'art. 50 del D. L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 e dei citati modelli ministeriali di rilevazione inerenti l'osservanza del patto di stabilità interno che trattasi di risorse che devono trovare corretta allocazione contabile tra le entrate e le spese correnti e che, tuttavia, non concorrono ai fini del saldo sul quale calcolare il patto di stabilità interno per effetto dell'esclusione espressamente consentita dal legislatore.

Deve, peraltro, aggiungersi che, con le pronunce n. 86 del 22/07/2009, n. 17 del 12/05/2010, n. 26 del 26/05/2010 e del 21/07/2010, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ha chiarito che i servizi per conto terzi, come chiarito dall'art. 168 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, sono puntualmente definiti dal D.P.R. n. 194/1996 e sono immodificabili come sancito al punto 48 del principio contabile n. 1, approvato il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

Il principio contabile n. 2, approvato il 18 novembre 2008, al punto 25, specifica che le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente: a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato; b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.; c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti; d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista; e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

La Sezione specifica, inoltre, che le sanzioni o limitazioni amministrative a carico degli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli finanziari costituisce "grave irregolarità" nella gestione finanziaria ed amministrativa degli enti interessati e che all'irregolarità finanziaria è necessario porre rimedio adottando le misure necessarie per ricondurre la gestione finanziaria dell'ente entro i limiti stabiliti dall'ordinamento (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia deliberazione n. 813/2009).

Il Collegio ritiene, quindi, che l'Ente deve intraprendere ogni iniziativa idonea a garantire la concreta osservanza delle limitazioni imposte dal legislatore in conseguenza della mancata osservanza del patto di stabilità interno dell'esercizio 2009.

P Q M

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Cutrofiano (LE).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2010.

Il relatore  
f.to S. Petrucci

Il Presidente  
f.to V. Lomazzi

Depositata in Segreteria il 25/11/2010

Il Direttore della Segreteria  
f.to C. Doronzo